

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3105 del 06/07/2020
Oggetto	RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE E IRRIGAZIONE AREE VERDI AZIENDALI COMUNE: OZZANO DELL'EMILIA (BO) TITOLARE: FATRO SPA CODICE PRATICA N. BO08A0126/15RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3211 del 03/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sei LUGLIO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE E IRRIGAZIONE AREE VERDI AZIENDALI

COMUNE: OZZANO DELL'EMILIA (BO)

TITOLARE: FATRO SPA

CODICE PRATICA N. BO08A0126/15RN01

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del

29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

richiamata la Determinazione n° 16334 del 15/12/2011 con la quale è stata assentita alla Ditta FATRO SPA, C.F.:01125080372, con sede legale in Ozzano dell'Emilia (BO), Via Emilia n. 285, **la concessione di derivazione** di acqua pubblica sotterranea in comune di Ozzano dell'Emilia, con **scadenza al 31/12/2015** (pratica BO08A0126/10VR01, come variante sostanziale alla concessione rilasciata con Determina n°4441 del 28/04/2010 che fissava un volume massimo di prelievo di 60.000 mc/a dal Pozzo 1 e l'obbligo di monitoraggio dal Pozzo 3, inutilizzato):

- **mediante due pozzi:**

- Pozzo 1 ubicato nel terreno corrispondente al Foglio 29, mappale 83 del NCT nel punto di coordinate geografiche UTM* 32: X=698320 Y=923987; profondo 118 metri, multi falda, con la falda più profonda posta tra 108 e 110 metri dal p.c.;
- Pozzo 2 ubicato nel terreno corrispondente al Foglio 29, mappale 94 del NCT nel punto di coordinate geografiche UTM* 32: X=698334 Y=924131; profondo 265 metri, multi falda, con la prima falda captata tra 112 e 116 metri

dal p.c.. La falda più profonda, da 245 e 257 metri dal p.c., è costituita da circa 12 metri di sabbie, appartenenti alla formazione geologica delle "IMO";

- **con una portata massima** di 10 l/s per complessivi 90.000 mc/a dal Pozzo 1 e con una portata massima di 5 l/s per complessivi 30.000 mc/a dal Pozzo 2, per un volume totale di 120.000 mc/a;

- **ad uso industriale**, per la realizzazione di mangimi e farmaci veterinari e per il raffreddamento dei relativi impianti di produzione, previo trattamento di demineralizzazione e depurazione; con impianto di recupero e riutilizzo in grado di consentire un risparmio di risorsa idrica pari a circa 20000 mc/anno;

con le prescrizioni di:

- monitoraggio dei volumi di prelievo;
- continuare il monitoraggio piezometrico in continuo dal Pozzo 3: quest'ultimo inutilizzato e privo di colonna di pompaggio; ubicato sul terreno identificato al Foglio 29, mappale 94 (ex 58) del NCT del comune di Ozzano dell'Emilia; perforato con autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee n. 3025 del 13/03/1964 e successiva denuncia del 28/09/1977; profondo 150 metri e con i filtri posizionati tra 98 e 105 e presumibilmente tra 140 e 145 metri dal p.c., con restringimento di colonna a 70 m, per cause non precisate;
- estendere il monitoraggio piezometrico in continuo anche al Pozzo 2 entrato in produzione;
- effettuare video ispezione del pozzo 3 per accertare la presenza e la profondità dei filtri di captazione;

viste le istanze presentate dal concessionario:

- **di rinnovo** della concessione, assunta agli atti della regione Emilia-Romagna al Prot. n. PG/2015/829559 del 16/11/2015;

- **di variante sostanziale** alla concessione, assunta agli atti al Prot n. PGB0/2018/4917 del 27/02/2018, consistente in aumento del volume massimo di prelievo dal Pozzo 2 fino a 110.000 mc/a rispetto ai 30.000 in concessione, con una portata massima di esercizio di 7,5 l/s, per un totale complessivo dai Pozzi 1 e 2 di 200.000 mc/a, di cui 8.100 mc/a ad uso irrigazione aree verdi di circa 0,9 ha di estensione, per soddisfare le esigenze idriche di una

crescita di produzione e di un aumento della superficie aziendale;

verificato che dalla documentazione di monitoraggio agli atti della concessione si evince che:

- il Pozzo 3 di monitoraggio presenta un restringimento della colonna alla profondità di 81 m, come da video ispezione effettuata in data 05/03/2012 che impedisce la verifica della presenza e della profondità dei filtri di captazione;

- i volumi di prelievo non hanno mai superato il limite massimo fissato in concessione di 120.000 mc/a;

- in dettaglio, le soggiacenze piezometriche misurate sia nel Pozzo 2 che nel Pozzo 3 risentono del regime di prelievi effettuati dai Pozzi 1 e 2, con oscillazioni cicliche a frequenza circa settimanale di 1 o 2 metri e con valori assoluti nel Pozzo 2 mediamente di poco superiori rispetto a quelli misurati nel Pozzo 3 (essendo quest'ultimo inutilizzato); e dimostrano la capacità della falda di ricaricarsi velocemente dopo un periodo di prelievo;

- in generale, il trend della piezometria di fondo rilevato sia nel Pozzo 2 che nel Pozzo 3 è simile e non appare influenzato dal regime dei prelievi, ma dalla capacità di ricarica naturale, stagionale e pluriennale della falda con escursione di soggiacenza di circa 7 metri nel periodo monitorato 2011-2019, dai valori assoluti medi massimi di circa -34 m registrati nel periodo 2012/13 ai valori medi minimi di circa -26 m registrati nel periodo 2014/16; attualmente nel periodo 2017/19 la piezometria ha un andamento stazionario con oscillazioni stagionali tra un minimo di -27 e un massimo di -29 m;

- la piezometria del Pozzo 3 rappresenta verosimilmente una situazione media di equilibrio tra quella del Pozzo 1 e quella del Pozzo 2 avendo con entrambi delle falde captate in comune;

considerato che l'istanza di rinnovo con variante sostanziale deve essere assoggettata al procedimento di nuova concessione, con procedura ordinaria, previsto dal Titolo II del RR 41/2001 (procedimento B008A0126/15RN01);

considerato che i pozzi di prelievo non sono ubicati all'interno del Sistema regionale delle aree protette; né rientrano nel campo di applicazione della DGR 30 n. 1191/2007;

dato atto che, a seguito della pubblicazione sul BURER al Fasc. n. 96 del 01/04/2020 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

preso atto della mancata trasmissione da parte dell'Ente Città Metropolitana di Bologna del parere di competenza richiesto con Prot. n. PGB0/2020/44066 del 20/03/2020, che, pertanto, s'intende acquisito in senso favorevole ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge n. 124/2015;

preso atto del parere di competenza espresso in senso favorevole dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) con nota acquisita agli atti al Prot. n. PG/2020/44066 del 20/03/20;

verificato che, per quanto riguarda la compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico d'interesse, **il prelievo:**

- **interessa**, ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C), il corpo idrico sotterraneo: *Conoide Quaderna confinato, codice 0482ER DQ2 CC*, caratterizzato da: stato quantitativo *Buono* e rischio dello stato quantitativo assente; da soggiacenza piezometrica compresa tra 15 e 20 m di profondità (2010-2012) e trend piezometrico positivo (2002-2012); caratterizzato in superficie da subsidenza passata da valori di -2,5/0 a 0/+2,5 mm/a nei periodi 2006-2011 e 2011-2016;

- **comporta un rischio ambientale (repulsione)**, ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "*Direttiva Derivazioni*", per impatto *moderato* e criticità *media* (soggiacenza piezometrica media 2010-2012, compresa tra 10 e 15 m. dal p.c. e trend piezometrico in aumento) e può diventare compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione soltanto con l'applicazione di particolari misure di mitigazione e prescrizioni;

considerato che i dati di monitoraggio 2011-2019 dei Pozzi 2 e 3 rivelano condizioni di soggiacenza piezometrica a livello locale peggiori di quelli indicati dalla pianificazione a livello regionale, con valori sempre superiori a -25 m, e che tali valori determinano condizioni di *criticità elevata* ai sensi della "Direttiva Derivazioni";

considerato che sia opportuno spostare il monitoraggio dal Pozzo 3 al Pozzo 1, in modo da poter rivelare eventuali differenze piezometriche tra le falde captate dal Pozzo 1 e quelle del Pozzo 2;

considerato che per quanto riguarda il fabbisogno industriale si dà atto dei quantitativi richiesti dalla ditta per sostenere l'aumento di produzione; mentre per quanto riguarda il fabbisogno idrico per l'irrigazione delle aree verdi, i quantitativi richiesti sono in eccesso rispetto alla pianificazione di settore ai sensi della DGR 1415/2016 che prevede un fabbisogno idrico non superiore a 5529 mc/a, assimilando le aree verdi ad un prato stabile;

ritenuto, pertanto, che, sulla base della documentazione agli atti, nulla osta alla variante sostanziale richiesta di aumento di prelievo complessivo fino a 200.000 mc/a, nel rispetto delle condizioni previste nel disciplinare allegato e delle seguenti prescrizioni:

- di limitare a 5529 mc/a il prelievo necessario per l'irrigazione delle aree verdi, per il quale dovrà essere predisposto idoneo contatore di volume sulla tubazione di adduzione dai pozzi all'utenza, con obbligo di comunicazione annuale dei volumi di prelievo;

- di continuare il monitoraggio dei volumi di prelievo differenziando quelli effettuati dal Pozzo 1 e dal Pozzo 2;

- di continuare il monitoraggio del livello della falda nel Pozzo 2 e di spostare la stazione di monitoraggio dal Pozzo 3 al Pozzo 1;

- di limitare la durata della concessione al 31/12/2025, inferiore a quella massima prevista, al fine di rivalutare cautelativamente l'impatto della nuova derivazione sullo stato ambientale del corpo idrico secondo i dati di pianificazione, tenendo conto del monitoraggio effettuato;

considerato che l'utilizzo di acque pubbliche richiesto: irrigazione aree verdi è assimilabile a quello di *pescicoltura, per l'irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico*, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. d) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

considerato che, ai fini del calcolo del canone annuale di concessione, l'aumento di prelievo e la nuova destinazione d'uso non comportano una variazione dell'importo del canone di concessione, calcolato ad uso *industriale*, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. c) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa ed ai sensi dell'art. 20 comma 6) del RR 41/01;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese d'istruttoria di € 87,00 per la domanda di rinnovo e di € 195,00 per la domanda di variante sostanziale;
- del canone di concessione 2020 pari a **€ 2.119,60**;
- dell'adeguamento del deposito cauzionale di **€ 194,10**, rispetto all'importo già versato di € 1925,50, a garanzia della concessione rilasciata con Determina n. 16334 del 15/12/2011 (in riferimento al procedimento BO08A0126/10VR01);

verificato che, in aggiunta agli importi dovuti, come canoni di concessione, è stato corrisposto un importo aggiuntivo di **€ 156,76**, e ritenuto che tale importo sia da scomputarsi sulla annualità 2021;

verificato che il concessionario è in regola con il versamento dei canoni per il periodo di validità della precedente concessione fino al 31/12/2019;

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario, assunta agli atti al Prot. n. Pg/2020/95965 del 03/07/2020;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di rilasciare alla Ditta FATRO SPA, C.F.:01125080372, con sede legale in Ozzano dell'Emilia (BO), Via Emilia n. 285, **il rinnovo con variante sostanziale alla concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee** rilasciata con Determinazione n. 16334 del 15/12/2011, **mediante due pozzi denominati Pozzo 1 e Pozzo 2**, ubicati, rispettivamente, sui terreni distinto al NCT del Comune di Ozzano dell'Emilia al Foglio 29 mappali 83 e 94, nei punti di coordinate geografiche UTM RER: X=698320 Y=923987 e X=698334 Y=924131, **alle seguenti condizioni:**

a) **il prelievo è stabilito** con una portata massima di 10 l/s per complessivi 90.000 mc/a dal Pozzo 1 e con una portata massima di 7,5 l/s per complessivi 110.000 mc/a dal Pozzo 2, **per un volume totale di 200.000 mc/a**, di cui **194.471 ad uso industriale e 5529 ad uso irrigazione aree verdi;**

b) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato;** qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) **la scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2025.** L'amministrazione ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare allegato;**

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare **l'allegato Disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di stabilire che il **canone annuale di concessione 2020** per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e ss.mm.ii., **è fissato in € 2.119,60=**; importo **versato** anticipatamente al ritiro del presente atto sul c/c postale n. 1018766509 a favore di: Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico;

4) di dare atto che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione rilasciata con Determinazione n. 16334 del 15/12/2011 e della relativa domanda di rinnovo presentata, il Concessionario è in regola con il pagamento dei canoni previsti fino al 31/12/2019;

5) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2020 saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT, alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015;

6) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2020, **entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione**,

con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni **sul c/c postale n. 1018766509** intestato: a Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico, tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- trasmettere a **questa amministrazione** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

6) di dare atto che, per i canoni di concessione 2016-2020, è stato effettuato un **versamento in eccesso di € 156,76** a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509 e che tale versamento viene assegnato come quota parte del canone dell'anno 2021, pari a € 2.119,60, per il quale quindi il titolare dovrà versare solo una quota pari a **€ 1962,84**, oltre l'eventuale adeguamento Istat;

7) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti **gli interessi di legge** e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

8) di stabilire che la **cauzione**, corrispondente all'annualità del canone di concessione previsto, ai sensi dell'art.154 della LR n.3/1999, ha necessitato di adeguamento dell'importo originariamente versato di € 1925,50 (a garanzia della concessione rilasciata con Determina n. 16334 del 15/12/2011 in riferimento al procedimento BO08A0126/10VR01), per un **importo aggiuntivo di € 194,10**; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto sul c/c postale n. 00367409/IBAN: IT 18 C 07601 02400 000000367409 a favore di: Regione Emilia-Romagna, Presidente della Giunta Regionale;

9) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

10) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

11) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

12) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

13) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

14) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

15) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla alla Ditta FATRO SPA, C.F.:01125080372, con sede legale in Ozzano dell'Emilia (BO), Via Emilia n. 285

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) il prelievo avviene nel corpo idrico sotterraneo: *Conoide Quaderna confinato, codice 0482ER DQ2 CC*, mediante due pozzi **denominati Pozzo 1 e Pozzo 2**, ubicati, rispettivamente, sui terreni distinto al NCT del Comune di Ozzano dell'Emilia al Foglio 29 mappali 83 e 94, nei punti di coordinate geografiche UTMER: X=698320 Y=923987 e X=698334 Y=924131, così come indicati nella planimetria catastale agli atti;

B) Il Pozzo 1, perforato con autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee n. 4750 del 15/05/1967 e successiva denuncia del 13/09/1979, è profondo 118 metri, multi falda, con la falda più profonda posta tra 108 e 110 metri dal p.c.. Il pozzo è completato con una elettropompa sommersa tipo KSB, con una prevalenza di 76 metri ed una portata di esercizio di 10 l/s e con contatore di volume sulla tubazione di mandata;

Il **Pozzo 2**, perforato con autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee n. 3965 del 13/04/1972, è profondo 265 metri, multi falda, con la prima falda captata a 112 metri dal p.c.. La falda più profonda, da 245 e 257 metri dal p.c., è costituita da circa 12 metri di sabbie, appartenenti alla formazione geologica di letteratura delle "Sabbie Gialle di Imola". Il pozzo è completato con una elettropompa sommersa tipo Caprari ESX, con una prevalenza di 121 metri ed una portata di esercizio di 7,5 l/s

C) il prelievo è stabilito con una portata massima di 10 l/s per complessivi 90.000 mc/a dal Pozzo 1 e con una portata massima di 7,5 l/s per complessivi 110.000 mc/a dal Pozzo 2, **per un volume totale di 200.000, di cui 194.471 mc/a, per la produzione di mangimi e farmaci veterinari**, previo trattamento di demineralizzazione e depurazione, con impianto di recupero e riutilizzo di circa 20.000 mc/anno e **5529 mc/a, ad uso irrigazione aree verdi** di circa 0,9 ha di estensione. Tali usi sono assimilabili, rispettivamente a quello industriale e a quello piscicoltura, irrigazione di

attrezzature sportive e aree destinate al verde pubblico, ai sensi dell'art. 152, comma 1, lett. c) e d) e della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

D) all'interno dell'area aziendale è presente un terzo pozzo denominato Pozzo 3, inutilizzato e privo di colonna di pompaggio; ubicato sul terreno identificato al Foglio 29, mappale 94 (ex 58) del NCT del comune di Ozzano dell'Emilia; perforato con autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee n. 3025 del 13/03/1964 e successiva denuncia del 28/09/1977; profondo 150 metri e con i filtri posizionati tra 98 e 105 e presumibilmente tra 140 e 145 metri dal p.c., con restringimento di colonna a -81 m, per cause non precisate.

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'amministrazione concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3

Prescrizioni, Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario deve:

- entro 60 giorni dalla notifica di concessione, predisporre idoneo contatore di volume sulla tubazione di adduzione dai pozzi all'utenza dell'irrigazione delle aree verdi e sulla tubazione di mandata della pompa del Pozzo 2; installare stazione di monitoraggio piezometrico in continuo all'interno del Pozzo 1 in sostituzione di quella esistente sul Pozzo 3; mettere in sicurezza con idonea flangiatura la bocca pozzo del Pozzo 3;

- effettuare il monitoraggio dei volumi di prelievo complessivi, differenziando quelli effettuati dal Pozzo 1 e dal Pozzo 2 e quelli per l'irrigazione delle aree verdi;

- effettuare il monitoraggio in continuo dei livelli piezometrici all'intermo dei Pozzi 1 e 2 per tutta la durata della concessione, con frequenza ogni 12 ore;
- trasmettere i dati di monitoraggio volumetrico e piezometrico all'amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno, successivo a quello di monitoraggio, con relative elaborazioni e rappresentazioni, sia in formato cartaceo sia su supporto informatico.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica, che gli viene consegnato o trasmesso da questa amministrazione. Tale Cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare l'amministrazione, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora l'amministrazione concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata**.

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.4

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare

acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

Art.5

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2025 ai sensi della DGR n. 787/2014. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all'amministrazione concedente, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art.6

Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, l'Amministrazione concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà dell'Amministrazione concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.7

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art.8

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

Art. 9
Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

EPILOGO

La sottoscritta Dal Magro Silvana, legale rappresentante della Ditta FATRO SPA, C.F.:01125080372, con sede legale in Ozzano dell'Emilia (BO), Via Emilia n. 285, presa visione del presente Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato dal concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.